



REPUBBLICA ITALIANA

8733703

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Adolfo	Di Virginio	Presidente	Udienza pubblica
1. Dott. Bruno	Oliva	Consigliere	del 17/06/08
2. " Francesco	Serpico	Consigliere	SENTENZA
3. " Nicola	Milo	Cons. Relatore	N. 7078
4. " Giorgio	Colla	Consigliere	R.G.N. .6604/08

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Sui ricorsi proposti da: 1) Elia Angelo, nato 24/1/1956; 2) Ferrari Marco, nato 28/12/1942; 3) Demichelis Roberto, nato 16/3/1953; 4) Fissore Mauro, nato 17/3/1954;

avverso la sentenza 25/10/2007 della Corte d'Appello di Torino;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e i ricorsi; Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. E. Delehay, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di Elia e Ferrari e l'annullamento senza rinvio per Demichelis e Fissore per non avere commesso il fatto;

udito il difensore di p.c. avv. R. Borasio, che ha concluso per il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi;

uditi i difensori dei ricorrenti avv. C. Mussa (per Elia e Ferrari), avv. C. Rossa e avv. M. Pellerino (per Demichelis e Fissore), che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

0 1 08 056422 555 4

Ministero dell'Economia e delle Finanze

ARCA DA BOLLO

60,77

ZENO/77

UFFICIO DI CASSAZIONE

07/08/2008 09:29:11

58CCCF90E3851A00

IDENTIFICATIVO : 91890864225554

Fatto e diritto

Con riferimento al solo aspetto che è oggetto della sollecitata verifica di legittimità, va rilevato, in punto di fatto, che, a seguito di gravame del P.M., la Corte d'Appello di Torino, con sentenza 25/10/2007, in riforma -tra l'altro- della decisione assolutoria con formula di merito (fatto non costituisce reato) emessa -il 7/4/2006- dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Elia Angelo, Ferrari Marco, Demichelis Roberto e Fissore Mauro in ordine al reato di abuso d'ufficio rubricato originariamente sotto il capo a), perché estinto per prescrizione.

L'addebito mosso agli imputati è di avere, l'Elia quale sindaco di Carmagnola, il Ferrari quale segretario generale, il Demichelis e il Fissore quali componenti della Giunta comunale, adottato, tra il 1995 e il 1999, una serie di atti, in palese violazione di legge, finalizzati a danneggiare la dirigente del detto Comune, dr.ssa Margherita Baravalle, invisata ai detti amministratori, la quale venne esonerata dalle funzioni esercitate (vice segretario, collaborazione esterna con l'Associazione dei Comuni) e assegnata -il 5/10/1999- all'Ufficio Studi, istituito con decreto sindacale del successivo 3 novembre, a cui faceva seguito la delibera di Giunta dell'1/12/1999. Ufficio rimasto assolutamente inoperativo, tanto che, nel 2001, a seguito del commissariamento del Comune, la Baravalle venne destinata a sovrintendere anche la ripartizione commercio.

Il Giudice distrettuale, all'esito di un'approfondita analisi dei vari atti amministrativi adottati e sulla base delle testimonianze acquisite agli atti, evidenziava che "l'affrettata scelta di assegnare la Baravalle all'Ufficio Studi non ancora costituito, quindi l'istituzione *ex novo* di detta struttura organizzativa in via d'urgenza, da parte del sindaco e poi da parte della Giunta...nascondeva di fatto la volontà di allontanare anche fisicamente dal palazzo comunale la funzionaria, senza con ciò mirare al raggiungimento...di un fine di pubblico interesse, essendo stato conseguito con tale scelta l'esatto contrario in termini di pubblica utilità".

Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati.

Il Demichelis e il Fissore hanno denunciato la violazione della legge processuale, con riferimento agli art. 521/2° e 522 c.p.p., avendo la sentenza ricostruito la vicenda relativa all'istituzione dell'Ufficio Studi in maniera difforme da quella oggetto di contestazione.

Tutti, poi, hanno dedotto la violazione della legge penale e di altre norme di cui si deve tenere conto nell'applicazione della stessa, sostenendo, con argomentazioni varie e articolate, che nella loro condotta sarebbe difettato il requisito della "violazione di legge o di regolamento" e, quindi, uno degli elementi strutturali del reato contestato, e hanno lamentato, inoltre, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

I ricorsi non sono fondati.

La doglianza di natura processuale del Demichelis e del Fissore è priva di pregio.

Osserva, invero, la Corte che per aversi mutamento del fatto, con conseguente violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521 c.p.p., occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa. Conseguentemente l'indagine volta ad accertare la violazione del principio richiamato non va esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, ma deve tenersi conto della concreta possibilità avuta dall'imputato, attraverso l'*iter* del processo, di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione, circostanza quest'ultima verificatasi nella specie nel corso della lunga e approfondita istruttoria dibattimentale, con l'effetto che la denunciata violazione della regola processuale deve ritenersi del tutto insussistente.

Quanto al merito della vicenda, deve rilevarsi che la sentenza impugnata fa buon governo della legge penale e della normativa di riferimento, chiarendo che gli imputati, nel rispettivo ruolo ricoperto, posero in essere, nel disporre l'assegnazione della dr.ssa Baravalle all'istituendo Ufficio Studi e la successiva istituzione dello stesso presso il Comune di Carmagnola, una serie di violazioni di legge, con l'unico intento, concretamente conseguito, di emarginare la detta funzionaria che, per il suo spirito di indipendenza da qualsiasi pressione politica, non era gradita all'Organo esecutivo del Comune e al segretario generale Ferrari, che affiancava ed ispirava l'azione del primo. Non manca la sentenza, inoltre, di motivare sotto il profilo fattuale, in maniera adeguata e logica, la conclusione alla quale perviene in relazione al ritenuto abuso d'ufficio posto in essere dagli imputati, illecito -però- dichiarato estinto per prescrizione.

I corrispondenti motivi di ricorso non tolgono valenza agli argomenti in fatto e diritto su cui riposa la sentenza di merito.

Quanto alla deduzione difensiva, fatta anche nel corso dell'odierna discussione orale, del Demichelis e del Fissore circa la loro asserita buona fede e l'errore scusabile sulla legge extrapenale, essendosi essi limitati a prendere parte all'atto deliberativo della Giunta, ritenendolo perfettamente regolare, e circa il connesso vizio di motivazione su tali specifici punti della sentenza di merito, va osservato che, stante la causa estintiva del reato, non è rilevabile in questa sede il denunciato vizio della sentenza impugnata, perché, pur a volerlo ritenere meritevole di una qualche considerazione, ciò comporterebbe l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito, il che è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento, ex art. 129/1° c.p.p., per intervenuta estinzione del reato.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali. Non essendo stata mai pronunciata, nei precedenti gradi di merito, la condanna degli imputati per il reato loro aseritto, non possono porsi a loro carico, almeno allo stato, le spese sostenute dalla costituita parte civile, spese che dovranno essere liquidate, in base al relativo esito, nell'eventuale giudizio civile che potrà instaurarsi tra le parti contrapposte.

p.q.m.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 17/6/2008

Il Consigliere est.

Il Presidente

